



Foro di Torino ed elettivamente domiciliati nella Segreteria della Corte dei conti, in Aosta, Piazza Roncas n. 7;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 aprile 2015, il relatore dott.ssa Alessandra Olessina, l'Avv. Santilli per i convenuti e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza;

Ritenuto in

## **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 17 aprile 2014, il Procuratore presso questa Sezione giurisdizionale ha convocato in giudizio i sigg. LORIS MINELLI, GRAZIELLA BENZONI, GUIDO GRIMOD, MARINO EGIDIO GUGLIELMINOTTI GAIET, GUIDO LUIGI CARLO COSSARD, ANTONIO CREA, ALBERTO FRANCO FOLLIN, DANIELA PIASSOT, GIANNI RIGO, chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento, in favore del Comune di Aosta, della somma complessiva di euro 54.661,41, ripartita, a carico di ciascuno, nella misura indicata nell'atto di citazione, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

L'azione di responsabilità amministrativa è stata esercitata dal Procuratore nei confronti dei convenuti in relazione alla somma corrisposta dal Comune di Aosta alla signora Bozon Giuseppina, a seguito della sentenza n. 48/2012 con la quale il Tribunale civile di Aosta ha condannato il Comune di Aosta

al risarcimento dei danni subiti dalla signora Bozon per avere l'Amministrazione comunale negligenemente ritardato in modo ingiustificato la stipula delle convenzioni previste dalla Legge regionale n. 5/2003, individuando un dipendente delegato solo a termine scaduto, nonostante pendesse da due mesi la specifica richiesta della signora Bozon.

Secondo la Procura tale somma pagata dal Comune di Aosta alla signora Bozon costituisce danno indiretto subito dal Comune di Aosta a causa della condotta gravemente negligente dell'allora Segretario comunale dott. Loris Minelli, della Dirigente preposta all'Area 7 "Edilizia, urbanistica ed espropri", Arch. Graziella Benzoni, del Sindaco dott. Guido Grimod e della Giunta comunale composta dagli Assessori Marino Egidio Guglielminetti Gaiet, Guido Luigi Carlo Cossard, Antonio Crea, Alberto Franco Follien, Daniela Piassot e Gianni Rigo per non aver adottato tempestivamente, in relazione alle competenze di ciascuno in virtù della carica rivestita, gli atti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla L.R. n. 5/2003.

Più precisamente, al dott. Loris Minelli, all'epoca dei fatti Segretario generale del Comune di Aosta, è stato imputato dalla Procura il 70% del danno totale per aver completamente omesso qualsiasi iniziativa volta ad adempiere gli obblighi derivanti dalla L.R. n. 5/2003. All'Arch. Graziella Benzoni, all'epoca dei fatti Dirigente dell'Area 7 "Edilizia, urbanistica ed espropri" è stato imputato il 20% del danno totale per non aver adottato alcun atto del procedimento istruttorio, né di definizione della struttura preposta, seppure competente in quanto destinataria della corrispondenza inerente il procedimento per la stipula delle convenzioni di cui alla L.R. n. 5/2003. Al sig. Guido Grimod, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Aosta, è stato imputato il 4% del danno totale per aver omesso qualsiasi iniziativa volta ad adempiere gli obblighi derivanti dalla L.R. n. 5/2003. Il restante 6% del danno è stato imputato dalla Procura alla Giunta Comunale per non aver assunto in tempo utile la deliberazione per identificare il dirigente preposto alla firma delle convenzioni di cui alla L.R. n. 5/2003, quota ripartita dalla Procura in parti uguali a carico di ciascun Assessore.

Nei confronti dei convenuti GRIMOD, GUGLIEMINOTTI GAIET, COSSARD, CREA, FOLLIEN, PIASSOT e RIGO, essendo stato esperito il cosiddetto procedimento monitorio ai sensi degli artt. 55 del R.D. n. 1214/1934, 50 del R.D. n. 1038/1933, 5 della legge n. 19/1994 e 10/bis della Legge n. 248/2005, il Presidente di questa Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

I sigg. MINELLI e BENZONI si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 3 aprile 2015, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Santilli, il quale ha chiesto, in via principale, di assolvere i convenuti da ogni addebito per carenza dell'elemento soggettivo e per mancanza di nesso causale tra condotta e danno; in via subordinata, di ridurre complessivamente l'addebito, tenendo conto dei contributi ottenibili dall'utente al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, ulteriormente ridotto, in via equitativa, in forza del vincolo decennale di locazione a canone concordato, che sarebbe dovuto gravare sugli immobili, accertando e dichiarando che l'importo oggetto di risarcimento indiretto non coincide con la somma riportata nella sentenza n. 48/2012 del Tribunale civile di Aosta, nonché di ridurre ulteriormente gli addebiti pro quota a carico dei convenuti nell'esercizio del potere riduttivo.

Si espongono sinteticamente, qui di seguito, i fatti relativi alla vicenda in esame, come rappresentati dalla Procura.

La Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale del 1° aprile 2003, n. 14, recante "*Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abilitativa convenzionata*", ha previsto e disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato, subordinando la concessione dei contributi regionali alla stipula di un'apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune territorialmente competente, secondo uno schema da approvarsi a cura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con deliberaz. n. 2238 del 30 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 29 dell'8 luglio 2003, la G.R. approvava lo schema di convenzione.

Con successiva lettera prot. n. 27873/o.p. del 24 luglio 2003, l'Assessore regionale al territorio, all'ambiente e alle opere pubbliche scriveva al Comune di Aosta segnalando l'avvenuta approvazione dello schema di convenzione, e dettando direttive in ordine alla stipula della convenzione stessa; l'Assessore proponeva, altresì, ove ritenuto necessario, di organizzare un incontro tecnico presso il C.E.L.V.A. per fornire chiarimenti sulle norme e sulle procedure previste dalla L.R. n. 5/2003, indicando il nominativo e il recapito del funzionario regionale di riferimento per qualsiasi delucidazione in merito. La suddetta lettera, come indicato sul registro del protocollo del Comune di Aosta, fu assegnata alla Dirigente dell'Area 7 "Edilizia, Urbanistica ed Espropri" (codice 91), dott.ssa Graziella Benzoni.

Con deliberazione n. 4184 del 10 novembre 2003, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 5/2003, stabiliva che, per l'anno 2004, le domande per la concessione dei contributi avrebbero dovuto essere presentate presso il Servizio edilizia residenziale dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, a partire dal 1° dicembre 2003 fino al 30 aprile 2004.

Con istanza in data 3 marzo 2004, registrata in entrata al Comune di Aosta in data 4 marzo 2004, la sig.ra Giuseppina Bozon indirizzava al Sindaco di Aosta e p.c. al Geometra Cacace (funzionario del Servizio Edilizia, Area 7 "Domanda di stipula di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2003" in relazione a due unità immobiliari di sua proprietà site in Viale Gran San Bernardo 21, di cui alla concessione edilizia n. 352/98 prot. 30058/96 del 14 luglio 1998, prorogata in data 28 ottobre 2002, prot. n. 91/28146.

Detta istanza veniva destinata agli uffici della dott.ssa Graziella Benzoni così come risulta dal codice 91 stampigliato sulla domanda stessa.

Solamente un mese dopo, in data 5 aprile 2004, come risulta dalla lettera prot. 92/9090, del 14 marzo 2005 a firma della dott.ssa Tambini, Dirigente dell'Ufficio Casa del Comune di Aosta, si teneva un incontro tra il Segretario generale, il Dirigente e il Funzionario dell'Ufficio Edilizia, il Dirigente e il Funzionario dell'Ufficio Casa per individuare la struttura comunale competente ad istruire le pratiche relative alle richieste di stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 5/2003.

Con atto in data 23 aprile 2004 il Sindaco del Comune di Aosta proponeva alla Giunta comunale di determinare nella persona del dirigente dell'Area 5 "Edilizia residenziale pubblica" il soggetto competente ad istruire le pratiche relative alle richieste di stipula di questa convenzioni, poiché la materia degli interventi a sostegno dell'edilizia abitativa, a detta dello stesso, erano da ricondursi sotto tale Area.

Con deliberazione n. 129 del 29 aprile 2004, divenuta esecutiva solo il 3 maggio 2004 quando il termine per la presentazione della domanda di contributi presso la Regione era ormai scaduto, la Giunta comunale delegava alla firma delle convenzioni di cui trattasi, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il Dirigente dell'Area 5 "Edilizia residenziale pubblica".

Seppure ufficialmente incaricata dalla Giunta comunale solo in data 29 aprile 2004 con la delibera n. 129, la dirigente dell'Area 5 "Edilizia residenziale pubblica" aveva già, con una serie di comunicazioni di posta elettronica, intercorse tra il 7 aprile 2004 e il 26 aprile 2004, contattato il funzionario dell'Ufficio edilizia e p.c. la dirigente dott.ssa Benzoni, affinché esaminassero "l'ammissibilità dell'istanza" della sig.ra Bozon, e fornissero, altresì, i dati necessari per compilare la convenzione, essendo prossima la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di contributi. Tuttavia, solo con lettera in data 3 maggio 2004, scaduti ormai i termini per presentare la richiesta di contributi all'Assessorato regionale competente, la dott.ssa Benzoni rispondeva alla

dirigente dell'Area 5 fornendo piante colorate e copia della concessione edilizia e dichiarando l'intervento rispondente ai requisiti di cui all'art. 3 commi 1, 2, 3, 5 e 7 della L.R. n. 5/2003.

La sig.ra Bozon presentava, comunque, in data 30 aprile 2004, all'Amministrazione regionale, la domanda di assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata, domanda che, in assenza della stipula della convenzione di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/2003, veniva respinta.

La sig.ra Bozon conveniva quindi in giudizio innanzi al Tribunale locale il Comune di Aosta con atto di citazione in data 17 maggio 2006, per il risarcimento del danno subito quale conseguenza della mancata stipula in tempo utile della convenzione in oggetto e, in data 4 giugno 2009, la stessa sig.ra Bozon proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con sentenza n. 14615/10 del 17 giugno 2010 la Suprema Corte statuiva che, pur vertendo la controversia in materia edilizia e urbanistica e di concessione di contributi, l'azione oggetto della causa principale si fondava solo sulla mancata sottoscrizione della convenzione presupposto del contributo pubblico, che avrebbe dovuto essere sottoscritta dal funzionario dell'Ufficio casa del Comune di Aosta designato per tale funzione dalla Giunta comunale con delibera che, in fatto, era stata successiva alla scadenza dei termini per presentare le domande di finanziamento. Continuava la Corte asserendo che la tardività dell'adempimento di cui sopra era posto a base dell'azione risarcitoria della sig.ra Bozon e non era connessa ad alcuna attività autoritativa della P.A. e a tutela di interessi legittimi, derivando da un mero comportamento ineseguito dell'Ente locale; pertanto doveva riconoscersi al Giudice ordinario il potere di decidere la controversia oggetto del processo principale, avente ad oggetto solo il risarcimento del danno per inadempimento di un obbligo di sottoscrizione di un atto imposto ad un Ente pubblico da una legge. La Suprema Corte concludeva

che: “Per la soccombenza e il comportamento gravemente inadempiente del Comune di Aosta controricorrente” le spese del procedimento incidentale erano poste a carico dell'Ente locale.

Con sentenza n. 48 del 3 febbraio 2012 il Tribunale di Aosta condannava il Comune di Aosta al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Bozon Giuseppina, liquidati in euro 46.250,48, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ove eccedente la somma dovuta, a far data dal 30 aprile 2004. Secondo il Tribunale ordinario il colpevole inadempimento dell'amministrazione civica emergeva con evidenza dal contenuto della delibera di Giunta del 29 aprile 2004, n. 129, divenuta esecutiva solo il 3 maggio 2004, con la quale veniva individuato un dirigente amministrativo per la stipula delle convenzioni previste dalla Legge regionale n. 5/2003, così rendendo di fatto impossibile la stipulazione delle convenzioni medesime in tempo utile per la presentazione delle richieste di contributo al competente ufficio regionale. Dagli atti del processo, sempre secondo il Tribunale, era emersa una “negligenza eclatante dell'Amministrazione comunale, per avere ritardato in modo ingiustificato la stipula delle convenzioni in esame, individuando un dipendente delegato solo a termine scaduto, nonostante pendesse da ben due mesi una specifica richiesta di un privato interessato”.

I convenuti Minelli e Benzoni costituitisi nel presente giudizio hanno incentrato la loro difesa in particolare sulle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, hanno sostenuto che l'azione di responsabilità viola il principio d'insindacabilità delle scelte discrezionali, poiché, nella fattispecie, la Dirigente e il Segretario hanno agito alla luce di una prassi vigente nel Comune, sulla base della suddivisione dell'Ente in aree con attribuzione di specifiche competenze, effettuata a monte, dalla Giunta e avallata dal Sindaco e di tali scelte i convenuti non devono essere chiamati a rispondere, neppure in via indiretta.

Inoltre, secondo la difesa dei convenuti non esiste inadempimento né da parte della Dirigente Benzoni né da parte del dott. Minelli in qualità di Segretario, in quanto entrambi i convenuti hanno posto in



essere con solerzia tutti comportamenti che potevano da essi essere pretesi, nel rispetto delle relative competenze; la novità della materia e la comprovata difficoltà interpretativa, anche in assenza di specifiche comunicazioni dall'Ente deliberante, in particolare sui termini per la presentazione delle domande, rende scusabili gli eventuali errori, escludendo la sussistenza della colpa grave; i convenuti non potevano prevedere le conseguenze dannose del loro operato, ignorando, incolpevolmente, fino all'ultimo anche l'esistenza di un termine perentorio da rispettare e hanno posto in essere tutto quanto a loro spettante, anche in considerazione di un certo atteggiamento ostruzionistico e fuorviante esercitato dalla Dirigente Tambini dell'Area 5 e dalla stessa signora Bozon.

Inoltre, secondo la difesa, manca il nesso causale tra la supposta condotta antiggiuridica posta in essere dai convenuti e il danno erariale, in quanto determinate incongruenze della pratica attinenti al computo metrico ed ascrivibili all'istante non avrebbero, comunque, consentito il convenzionamento richiesto dalla signora Bozon, anche nell'ipotesi che la convenzione fosse stata firmata in termini; la condotta dell'istante medesima e quella tenuta dalla Dirigente dell'Area 5, con i ripetuti rimbalzi della pratica, la continua declinazione della competenza, i ritardi con cui ha deciso di affrontare le problematiche specifiche, anche dopo il perfezionamento dell'attività endoprocedimentale dell'Ufficio Edilizia debbono essere considerate da sole sufficienti, ai sensi dell'art. 41 c.p., a determinare l'evento lesivo e costituiscono, perciò, un evidente caso di interruzione del nesso causale, da valutarsi, quanto meno, al fine di un abbattimento, in via equitativa, del danno fatto valere.

Infine, la difesa dei convenuti ha evidenziato che il danno risarcibile a titolo di responsabilità amministrativa non può coincidere con la somma ottenuta dalla signora Bozon in sede civile, nell'ambito di un procedimento dal quale i convenuti sono rimasti esclusi e che si è concluso con una sentenza non appellata, dovendo essere più propriamente limitato a quella somma alla quale la signora Bozon aveva effettivamente diritto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, tenendo conto anche del vincolo decennale di locazione a canone concordato.

All'udienza del 29 aprile 2015 le parti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già svolte negli atti depositati; il Procuratore ha dichiarato di non opporsi all'esercizio del potere riduttivo.

Considerato in

## **DIRITTO**

L'azione esercitata dalla Procura è fondata e va accolta, in quanto risultano sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale imputata ai convenuti.

La fattispecie in esame integra un'ipotesi di responsabilità amministrativa "indiretta", ossia di responsabilità a cui il pubblico dipendente è tenuto a titolo di rivalsa da parte dell'Amministrazione, che ha dovuto risarcire un terzo danneggiato dalla sua condotta.

Come noto, tale tipologia di responsabilità si fonda sul combinato disposto dell'art. 28 Cost. e dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dai quali discende, in prima battuta, la possibilità riconosciuta al terzo danneggiato di chiedere il ristoro del pregiudizio patito all'Amministrazione, alla quale tale condotta è imputabile in virtù del principio di immedesimazione organica; in seconda battuta, in caso di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del terzo danneggiato, la rivalsa nei confronti del funzionario, che ha posto in essere la condotta causativa del danno. I due giudizi - quello davanti al Giudice civile tra il terzo danneggiato e l'Amministrazione, e quello contabile dinanzi alla Corte dei conti instaurato nei confronti del dipendente pubblico - sono tra loro autonomi, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il primo ed il secondo. Ne consegue che il dipendente, che sia rimasto estraneo al giudizio civile, ben può far valere le sue difese innanzi al Giudice contabile, ancorchè questo possa valutare autonomamente il materiale probatorio raccolto in sede civile per la libera formazione del proprio convincimento (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lazio, 27 febbraio 2001, n. 383). Inoltre, è principio pacifico in giurisprudenza (Corte dei conti, SS.RR. 19

ottobre 1993, n. 876, 15 aprile 1993 e 2 giugno 1992, n. 781; Sez. Trentino-alto-Adige-Trento, 13 settembre 2005, n. 78; Sez. reg. Sicilia 23 aprile 2003, n. 880) che nella nozione di danno risarcito al terzo, presupposto dell'azione di rivalsa prevista dall'art. 22, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, deve comprendersi ogni erogazione di denaro effettuata a titolo di risarcimento del danno, per responsabilità extracontrattuale o contrattuale, in forza di pronuncia del Giudice civile o amministrativo. Il danno è pertanto già esattamente quantificato dalla sentenza, al Giudice contabile spetta stabilire quanta parte dell'esborso avvenuto debba essere addebitata al funzionario, ma la ripartizione, sempre che sussistano i presupposti di imputazione (dolo o colpa grave), avviene in base al rapporto di causalità e al quantum minoris derivante dall'esercizio del potere riduttivo.

Pertanto, alla luce dei suesposti principi che sono alla base delle fattispecie di responsabilità per danno indiretto, non può aver rilievo l'argomentazione della difesa, secondo cui il danno risarcibile a titolo di responsabilità amministrativa non può coincidere con la somma ottenuta dalla signora Bozon in sede civile, nell'ambito di un procedimento dal quale i convenuti sono rimasti esclusi e che si è concluso con una sentenza non appellata, e dovrebbe invece essere più propriamente limitato a quella somma alla quale la signora Bozon aveva effettivamente diritto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Non contestabile è l'esistenza del rapporto di servizio in capo ai convenuti, il dott. Loris Minelli in qualità di Segretario generale del Comune di Aosta, e l'Arch. Graziella Benzoni in qualità di Dirigente dell'Area 7 "Edilizia, urbanistica ed espropri".

Per quanto riguarda l'analisi dell'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa rappresentato dalla condotta, il Collegio condivide la prospettazione della Procura che individua nella condotta omissiva del dott. Loris Minelli, quale Segretario generale del Comune di Aosta, il principale apporto causale alla verifica del danno.

Infatti, in base alle disposizioni contenute nella L.R. 9 agosto 1998, n. 46, che disciplina lo status e le

funzioni dei segretari comunali valdostani, nel testo al tempo vigente, “i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (*“Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale”*)” (art. 1, comma 1); “Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente” (art. 3, comma 1); “Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 45/1995, come modificata dalla L.R. n. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della L.R. n. 45/1995” (art 9, comma 2)

Ai sensi del citato art 5 della L.R. n. 45/1995: “1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. ... 4. “Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4”; “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività” (comma 3).

Pertanto, lo status del Segretario generale è quello dirigenziale in senso proprio e si colloca, nella scala gerarchica comunale, quale dirigente di vertice dell'Amministrazione in rapporto funzionale diretto con il Sindaco ed in rapporto di sovraordinazione gerarchica con gli altri dirigenti comunali, tanto che, per esempio, dirime i conflitti di competenza tra dirigenti stabilendo chi è il dirigente competente per la trattazione della pratica, cosa che è avvenuta, nella fattispecie in esame, nel corso della riunione del 5 aprile 2004.

La descritta configurazione del Segretario generale quale organo dirigenziale di vertice dell'Amministrazione, delineata dalle citate leggi regionali, trova conferma anche nell'art. 54 dello Statuto, per il quale “Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e di controllo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. ...” (comma 1) e “Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso la conferenza dei dirigenti” (comma 3), e nel regolamento di organizzazione comunale, a norma del quale “Il segretario generale sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale” (art. 16, comma 1) e “Il segretario generale, in conformità alle attribuzioni di legge e di statuto, esercita le seguenti prerogative gestionali: 2.a formula proposte al Sindaco e alla Giunta, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio comunale; ...2.c verifica e controlla l'attività dei dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco; ...” (art. 16, comma 2).

Era pertanto obbligo del dott. Minelli, entrata in vigore la L.R. n. 5/2003, in qualità di Segretario generale, adottare tutti gli atti di propria competenza, e proporre agli organi deliberativi i necessari provvedimenti di organizzazione, ed in generale assumere le opportune iniziative al fine di organizzare l'espletamento della nuova funzione che la legge assegnava al Comune attribuendola in modo congruo alla struttura organizzativa.

A lui spettava individuare tempestivamente l'area competente ad assolvere agli obblighi di legge ovvero, se necessario, predisporre le necessarie modifiche organizzative, al fine di disfunzioni amministrative.

La colpa grave risiede nella semplicità degli adempimenti richiesti, per un professionista dell'organizzazione comunale qual è il Segretario generale, nella prevedibilità ex ante del disordine

amministrativo che si sarebbe creato ove non si fosse tempestivamente provveduto ad esaminare i nuovi adempimenti amministrativi richiesti dalla legge regionale e ad assegnarli espressamente alla competenza delle aree in cui il Comune è strutturato, e nel lungo periodo di tempo che il convenuto ha avuto a disposizione per adottare le iniziative cui era tenuto in attuazione degli specifici obblighi di servizio sopra elencati. Realizza, infine, condotta illecita gravemente colposa, per il Segretario generale, il non essere a conoscenza dell'entrata in vigore della legge e dei provvedimenti regionali attuativi, tutti debitamente pubblicati sul bollettino ufficiale. Egli, infatti, ha l'obbligo di conoscere la normativa che disciplina le funzioni comunali, soprattutto ove questa sia entrata in vigore quasi un anno prima e vi era quindi tutto il tempo per prenderne conoscenza, studiarla ed adottare i conseguenti atti organizzativi.

Invece il dott. Minelli, solo in prossimità della scadenza del termine procedimentale, ha designato il dirigente della Area 5 quale competente alla gestione del procedimento, ed ha proposto tardivamente la delibera di Giunta con la quale è stata designata la dirigente dell'Area 5 alla stipula della convenzione, deliberazione divenuta vigente quando ormai il termine per la presentazione della domanda di contributo agli uffici regionali era già scaduta.

Considerazioni analoghe valgono anche per la valutazione della condotta omissiva tenuta dall'Arch. Benzoni, che ha concorso a determinare il danno di cui si chiede il risarcimento.

Infatti, anche la Dirigente dell'Area 7 "Edilizia, urbanistica ed espropri" aveva l'obbligo di tenere una condotta positiva finalizzata alla corretta e tempestiva attuazione della legge regionale, una volta avuta la conoscenza effettiva dell'entrata in vigore della legge, che attribuiva le nuove competenze al Comune. Questo è certamente avvenuto dal 30 luglio 2003, quando è stata assegnata all'Area da lei diretta la lettera dell'Assessore regionale con la quale si rendeva noto al Comune l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 2238/2003, pubblicata sul BUR dell'8 luglio 2003, di approvazione dello schema di convenzione previsto dall'art. 5 della legge. Tale comunicazione era

stata protocollata ed assegnata all'Area 7, codice 91, come risulta dall'annotazione posta sulla lettera e dal registro di protocollo. Da quella data, pertanto, l'Arch. Benzoni era il dirigente competente all'assolvimento dei compiti anche istruttori connessi alla stipulazione della convenzione, secondo la regola generale prevista dalla conferenza dei dirigenti del 20 marzo 2002 (punto V, pag. 3 del verbale), con conseguente illiceità della condotta anch'essa totalmente omissiva.

Va considerato, infatti, che era suo preciso dovere adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti di natura organizzativa finalizzati al tempestivo adempimento dell'obbligo di legge, ovvero, ove si fosse ritenuta incompetente, sollevare il conflitto con la dirigente dell'area di cui avesse ritenuto la competenza e di riportare il conflitto presso il Segretario generale se non fosse stato raggiunto l'accordo tra i dirigenti delle aree interessate. Invece, nonostante la semplicità degli adempimenti richiesti e il lungo tempo a disposizione per ottemperare, il conflitto è stato effettivamente sollevato e risolto solo il 5 aprile 2004, a ridosso della scadenza del termine ultimo del procedimento, che, infatti, non è stato rispettato, cagionando il danno risarcito dal Comune alla sig.ra Bozon. L'inerzia dell'Arch. Benzoni è sicuramente imputabile a titolo di colpa grave anche considerata la circostanza che anche l'istanza presentata dalla Sig.ra Bozon in data 4 marzo 2004 venne dal protocollo assegnata all'Area 7, codice 91, in quanto ritenuta competente, avendo già ricevuto la lettera sopra citata trasmessa dall'Assessore regionale.

Appare sussistere anche il nesso di causalità tra il danno e la condotta illecita dei convenuti sopra descritta, in quanto la somma pagata dal Comune di Aosta a titolo di risarcimento del danno patito dalla sig.ra Bozon è conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva gravemente colpevole dei convenuti che ha causato l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione comunale nella stipula delle convenzioni in esame (cfr. sentenze Cass. SS.UU n. 14615/2010 e Trib. Civ. Aosta n. 48/2012 sopra citate).

Pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento e dell'avvenuto svolgimento dei fatti, non

convincono le argomentazioni della difesa dei convenuti. Non si tratta, nel caso di specie, di valutare, in violazione del principio d'insindacabilità, le scelte discrezionali dell'agire amministrativo, bensì l'(in)adempimento di precisi obblighi di servizio fondati su disposizioni normative, in relazione al quale risulta impossibile, per le ragioni sopra esposte, escludere l'elemento soggettivo della colpa grave.

Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che debbano ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.

Tuttavia, in considerazione della complessità dell'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'Amministrazione dovuta anche al concorso di una pluralità di soggetti attributari delle funzioni in subiecta materia e tenendo conto anche dei contributi effettivamente ottenibili dall'utente al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, il Collegio ritiene, in via equitativa e nell'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di quantificare l'ammontare del danno pari ad un terzo degli addebiti di cui all'atto di citazione, importo comprensivo di rivalutazione monetaria.

La condanna alle spese di giustizia segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando,

**CONDANNA**



i convenuti MINELLI Loris e BENZONI Graziella al pagamento rispettivamente di euro 12.754,33 ed euro 3.644,09, somme comprensive di rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli interessi legali sulle somme sopra indicate con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e al pagamento delle spese di giudizio, che, fino al deposito della sentenza, si liquidano in euro 1.334,75 (Milletrentotrentaquattro/75).-

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Olessina)

(Esposito)

Pubblicata il 25 giugno 2015.